

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013
Reg. CE 1698/2005

Bando Misura 132

“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”

Fase 5 – Annualità 2012

1	<i>Denominazione e codice della misura</i>	2
2	<i>Soggetti ammessi a presentare domanda</i>	2
3	<i>Tipologia di intervento</i>	3
3.1	Limitazioni ed esclusioni.....	3
3.2	Impegni specifici collegati alla misura	5
3.3	Riduzioni in sede di accertamento finale, di controllo in loco e dei controlli ex post.....	5
4	<i>Tipologie di spesa ammissibili.....</i>	6
4.1	Normativa di riferimento e modalità di pagamento	6
4.2	Specifiche sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR	6
5	<i>Localizzazione dell'intervento</i>	6
6	<i>Tasso e importo dei contributi</i>	6
7	<i>La domanda di aiuto</i>	6
7.1	Inserimento previsione costi di certificazione.....	7
8	<i>Richiesta di completamento della domanda di aiuto</i>	7
9	<i>Domanda di pagamento</i>	8
9.1	Documentazione per la domanda di pagamento	8
10	<i>Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale</i>	9

1 Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare (art. 20, c, ii/art. 32 Reg. (CE) n. 1698 /2005).

Codice della Misura: 132

2 Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda ed a beneficiare del sostegno in base a quanto stabilito al punto 7 del paragrafo 5.3.1.3.2 del PSR:

- a) gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della l.r. n.45/2007;
- b) gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.lgs n. 99/2004) da altre Regioni o Province autonome.

Quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto, e verificato prima dell'assegnazione (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

I suddetti soggetti devono:

- a) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;
- b) dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") del Documento Attuativo Regionale approvato con Del. GR. N. 685 del 19 luglio 2010, modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010, n. 78 del 21 febbraio 2011, n. 259 del 18 aprile 2011, n. 523 del 27 giugno 2011, n. 647 del 25 luglio 2011 e n. 888 del 24 ottobre 2011, n.1042 del 28/11/2011 e n. 1083 del 5/12/2011. (di seguito indicato con il termine **DAR**) nella sezione "Allegato - Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" (di seguito indicato con il termine "**Allegato al DAR**"). In particolare:

- 1) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente. Si rinvia a quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR per le relative specifiche attuative e per la distinzione tra "inaffidabilità totale" e "inaffidabilità parziale" (grave, media);
- 2) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 4) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per le spese oggetto della domanda.

Limitatamente al suddetto punto 4, il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale) 2, 3, 4 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive) e verificati prima

dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. Il requisito di accesso di cui al punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale") deve essere posseduto, attestato (anche mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive) e verificato esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

3 Tipologia di intervento

La misura prevede il sostegno per i costi sostenuti dagli imprenditori agricoli in relazione alla partecipazione ai sistemi di qualità di origine comunitaria o riconosciuti a livello regionale, finalizzati a qualificare la produzione ed a garantirne la certificazione.

I sistemi di qualità per i quali si può accedere al sostegno sono:

- a) Regolamento CE n.834/07 "Regolamento del Consiglio in materia di produzione agricola ed agroalimentare";
- b) Regolamento CE n. 510/2006 "Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari";
- c) Regolamento CE n. 1234/2007 in materia di organizzazione comune del mercato del vino;
- d) Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole".

Il sostegno viene erogato in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di costi di certificazione realmente sostenuti.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 70% dei costi di certificazione sostenuti nel corso di un singolo anno solare, per un periodo di tre anni consecutivi (e comunque non oltre il 2013).

E' possibile concedere il sostegno per un ulteriore periodo di due anni (e comunque non oltre il 2013) a seguito di presentazione di una nuova domanda al termine dei primi tre anni. Complessivamente il sostegno può essere concesso per un massimo di cinque anni nel periodo di programmazione 2007-2013. Per l'annualità 2012 la domanda di aiuto deve prevedere la previsione dei costi per due anni consecutivi 2012 e 2013.

3.1 Limitazioni ed esclusioni

Il sostegno è concesso per costi sostenuti in relazione a prodotti agricoli destinati al consumo umano e ottenuti prevalentemente nel territorio della Regione Toscana. La prevalenza è valutata sulla base dei redditi lordi standard (RLS) delle UTE (situate nel territorio toscano o non) di riferimento dei costi di certificazione.

In particolare:

- a) Per il Regolamento n. Reg. Ce n. 834/07 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica destinati al consumo umano escluso l'olio d'oliva; per la verifica della destinazione al consumo umano si fa riferimento al prodotto finale dell'azienda certificata.
- b) Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P ovvero:
 - Castagna del Monte Amiata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1904/2000;
 - Fagiolo di Sorana I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1018/2002;
 - Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P, Reg. di riconoscimento n. 465/2004;
 - Farro della Garfagnana I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/93;
 - Lardo di Colonnata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1856/2004;
 - Marrone del Mugello I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
 - Miele della Lunigiana D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1845/2004;
 - Prosciutto toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
 - Zafferano di San Gimignano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 205/2005;
 - Fungo di Borgotaro I.G.P, Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
 - Mortadella di Bologna I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1549/98;
 - Pecorino Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
 - Pecorino Romano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
 - Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1778/01;

- Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1237 del 11/12/2009;
- Ricciarelli di Siena I.G.P., Reg di riconoscimento n. 229 del 18/03/2010;
- Farina di castagna della Lunigiana D.O.P., Reg. riconoscimento n. 374 del 11/04/2011.

- c) Per il Regolamento CE n. 1234/2007 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini con la denominazione di origine protetta elencati di seguito:

Vini a Denominazione d'origine controllata

- D. O. C. Ansonica Costa Argentario,
- D. O. C. Barco Reale Carmignano,
- D.O.C. Valdinievole,
- D. O. C. Bianco dell'Empolese,
- D. O. C. Bianco di Pitigliano,
- D. O. C. Bianco Pisano di San Torpè,
- D.O.C. Bolgheri,
- D. O. C. Candia dei Colli Apuani,
- D. O. C. Capalbio,
- D. O. C. Colli dell'Etruria Centrale,
- D. O. C. Colli di Luni,
- D. O. C. Colli Lucchesi,
- D. O. C. Cortona,
- D. O. C. Elba,
- D.O.C. Grance Senesi,
- D.O.C. Maremma Toscana,
- D. O. C. Montecarlo,
- D. O. C. Montecucco,
- D. O. C. Monteregio M. Marittima,
- D. O. C. Montescudaio,
- D. O. C. Moscadello Montalcino,
- D. O. C. Orcia,
- D. O. C. Parrina,
- D. O. C. Pomino,
- D. O. C. Rosso di Montalcino,
- D. O. C. Rosso di Montepulciano,
- D. O. C. San Gimignano,
- D. O. C. Sant'Antimo,
- D. O. C. Sovana,
- D. O. C. Terratico di Bibbona,
- D. O. C. Terre di Casole,
- D.O.C. Terre di Pisa,
- D. O. C. Val d'Arbia,
- D. O. C. Val di Chiana,
- D. O. C. Val di Cornia,
- D.O.C. Val d'Arno di sopra
- D. O. C. Vin Santo Chianti,
- D. O. C. Vin Santo Chianti Classico,
- D. O. C. Vin Santo Montepulciano.

Vini a Denominazione d'origine controllata e garantita

- D. O. C. G. Chianti,
- D.O.C.G. Chianti Classico,
- D. O. C. G. Brunello di Montalcino,
- D. O. C. G. Carmignano,
- D. O. C. G. Morellino di Scansano,
- D. O. C. G. Vernaccia di San Gimignano,
- D. O. C. G. Vino Nobile di Montepulciano,
- D. O. C. G. Elba Aleatico Passito,
- D. O. C. G. Montecucco Sangiovese,

- D. O. C. G Rosso della Val di Cornia,
- D. O. C. G Suvereto.

Vini a Indicazione geografica tipica

- Alta valle della Greve
 - Colli della Toscana Centrale
 - Costa Toscana
 - Montecastelli
 - Toscano o Toscana
 - Val Di Magra.
- d) Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 25/1999 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati approvati specifici disciplinari e destinati al consumo umano, ossia:
- cereali;
 - prodotti da colture industriali eccetto quelle no food;
 - ortaggi;
 - frutta;
 - uva e vino;
 - olive e olio;
 - prodotti da colture officinali;
 - castagne;
 - carne, uova, latte e miele.

3.2 Impegni specifici collegati alla misura

Il soggetto richiedente deve impegnarsi ad aderire o confermare l'adesione, per almeno tre anni (solari) consecutivi ad almeno uno dei sistema di qualità sopra elencati.

L'impegno decorre dalla prima annualità di riferimento della domanda di aiuto e prosegue nelle due annualità successive; il richiedente deve presentare per le annualità 2012 e 2013 la domanda annua di pagamento.

Se i soggetti ammessi a finanziamento al momento della presentazione della domanda di aiuto non hanno ancora aderito al sistema di qualità devono provvedervi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso l'impegno decorre dall'anno di iscrizione al sistema di qualità prescelto.

Qualora entro i termini previsti (31 Marzo di ogni anno) non venga presentata la domanda annua di pagamento, entro lo stesso termine il beneficiario deve comunicare all'Ente competente la motivazione per la mancata richiesta di pagamento. Tale comunicazione va presentata anche nel caso di non raggiungimento del livello minimo di contribuzione previsto nella tabella del paragrafo 3.1.3 "Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti" del DAR ed al paragrafo 6 del presente bando.

Nel caso in cui non venga effettuata nessuna comunicazione il beneficiario non potrà richiedere un accesso automatico al sostegno per gli anni successivi e dovrà eventualmente fare una nuova domanda di aiuto per accedere alla misura.

La mancata richiesta annua di pagamento non comporta il recupero del contributo erogato nell'anno o negli anni precedenti, a condizione che il beneficiario permanga nel sistema di qualità per i tre anni previsti.

Se il soggetto richiedente non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità per tre anni consecutivi, si provvede al recupero di quanto già erogato nell'anno o negli anni precedenti, ad esclusione dei casi dovuti a cause di forza maggiore o dovuti alla cessazione dell'attività da parte del soggetto richiedente (cancellazione dello IAP dall'anagrafe regionale).

3.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controllo in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. ce n. 65/2011, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125.

4 Tipologie di spesa ammissibili

4.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 3 del DAR ("Spese ammissibili", salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse al sostenimento delle spese di certificazione, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese di certificazione, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento ammesse.

4.2 Specifiche sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

Sono ammissibili le spese sostenute per le attività di certificazione.

Le spese di certificazione ammissibili sono quelle sostenute dai soggetti beneficiari per l'accesso e la partecipazione ai sistemi di qualità di cui al paragrafo 3. del presente bando.

Tali costi sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) costo per l'iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo);
- b) costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (è la quota annua di permanenza nel sistema di controllo);
- c) costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (è il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- d) costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- e) costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

5 Localizzazione dell'intervento

Tutto il territorio regionale.

6 Tasso dei contributi e minimali/massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, erogato annualmente, pari al 70% delle spese sostenute per i costi di certificazione per la partecipazione ai sistemi di qualità di cui al paragrafo 3 del presente bando.

Non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo o a titolo di stato di avanzamento dei lavori.

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore ad euro 200,00; il minimale si riferisce ad ogni singola annualità.

L'importo del contributo annuo massimo concedibile per azienda è pari ad euro 3.000,00.

Nel caso di soggetti beneficiari che chiedono il contributo per più sistemi di qualità l'importo minimo del contributo pubblico è pari ad euro 200,00 cumulativamente per tutti i sistemi di qualità e l'importo massimo del contributo concedibile è pari cumulativamente ad euro 3.000,00.

7 La domanda di aiuto

A) Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012 (fase 5), la domanda per l'accesso ai contributi (denominata "Domanda di aiuto") può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro **le ore 13.00 del 29/02/2012**.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

Per partecipare alla graduatoria dei fondi eventualmente disponibili nell'annualità 2013 si provvederà, se necessario, con successivo atto a fissare i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto.

B) Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto, così come previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato al DAR, deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica

disponibile nel sistema informatico dell'Agenda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), reperibile sul sito www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura. Le risorse disponibili sono specificate nei piani finanziari unici contenuti nel Piano locale di sviluppo rurale (PLSR) di cui al paragrafo 4 "Programmazione locale" del DAR..

C) Individuazione territori competenti che hanno attivato la misura 132

Le province (si intende tutto il territorio provinciale e quindi incluse le Comunità Montane e Unioni di Comuni) che per l'annualità 2012 attivano la Misura 132 sono:

- Arezzo
- Lucca
- Massa Carrara
- Prato
- Siena

D) Ulteriori specifiche inerenti la domanda di aiuto

Le domande devono essere riferite all'azienda, cioè al relativo insieme di UTE registrate nell'anagrafe ARTEA e presenti nel territorio della Regione Toscana.

La domanda di aiuto e tutte le altre istanze successive devono essere indirizzate, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per territorio, con riferimento alla sede legale dell'azienda individuata nel registro delle imprese. Nel caso di aziende individuali la cui iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 art. 2 della l. n. 77/97, per individuare la sede legale si fa riferimento all'anagrafe tributaria. Se la sede legale è fuori dalla Regione Toscana si fa riferimento ad una sede amministrativa dell'azienda ubicata in Toscana.

L'ente competente è individuato ai sensi di quanto previsto nel DAR al paragrafo 1.1 "Competenze tecnico amministrative sulle singole misure".

Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate ed attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 " Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 132 " Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" dell'allegato DAR.

7.1 Inserimento previsione costi di certificazione

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserita nel sistema informativo di ARTEA (e compilato direttamente on line nella specifica domanda) la previsione dei costi di certificazione che si prevedono di sostenere. .

Per la domanda d'aiuto relativa all'annualità 2012, presentata entro i termini previsti dal presente bando, la previsione deve essere relativa ai costi che si prevedono di sostenere nel 2012 e nel 2013 (sono ammissibili soltanto quelli sostenuti dopo la presentazione della domanda di aiuto).

La previsione dei costi di certificazione deve essere fatta per tutte le annualità di riferimento. La mancata indicazione di una o più annualità comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto. Non saranno ammessi a contributo costi di certificazione superiori a quelli previsti.

8 Richiesta di completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente richiede, con le modalità e i tempi previsti al paragrafo 3.1.5.2. "Completamento della domanda di aiuto" dell'Allegato al DAR, il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo 3.1.5.1 "Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124) dell'Allegato al DAR.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione:

- a) nel caso di società, copia dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvata la decisione di presentare domanda di aiuto;
- b) esclusivamente per i soggetti beneficiari che aderiscono per la prima volta ai sistemi di qualità di cui al Regolamento CE n. 834/07 e alla l.r. n. 25/99: copia dei tre preventivi di spesa relativi

- ai costi di certificazione che si prevedono di sostenere nei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda a giustificazione degli importi dichiarati con la domanda di aiuto;
- c) ove pertinente, motivazione della scelta, tra i preventivi acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico – economici;
 - d) attestazioni (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) relative ai requisiti d'accesso di cui al paragrafo 2.1 " Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato DAR.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto sopra può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale.

9 Domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata dal 1 gennaio al 31 Marzo di ogni anno e deve essere relativa ai costi di certificazione dell'anno precedente. La presentazione deve avvenire secondo due procedure distinte:

- a. nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabile dal decreto ARTEA n. 191 del 2008 e s.m.i.;
- b. in forma cartacea inviando la documentazione a corredo della domanda di pagamento entro i termini e con le modalità previste e specificate dall'Ente competente nel proprio atto di assegnazione del contributo.

La presentazione della domanda dopo il 31 Marzo, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal 31 Marzo comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Alla domanda di pagamento tramite DUA non deve essere allegato nessun documento cartaceo. La documentazione a corredo della domanda di pagamento deve essere infatti inviata separatamente all'Ente competente entro il termine e con le modalità stabilite nell'atto di assegnazione.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine stabilito dall'Ente, il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti.

La mancata richiesta annua di pagamento deve essere comunicata all'Ente competente e motivata secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 del presente bando. Nell'eventualità che si rendesse necessaria, tale comunicazione deve essere prestata inderogabilmente entro il 31 marzo di ciascuna annualità per la quale si avrebbe diritto alla presentazione di una domanda di pagamento.

9.1 Documentazione per la domanda di pagamento

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontati tutti i costi di certificazione sostenuti per l'anno per il quale si chiede il pagamento, inserendo nel sistema informativo di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 191 del 2008, gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta ai fini dell'istruttoria di accertamento finale o successivi controlli.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità indicate dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- a) dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che per ciascuna fattura, relativa ai costi di certificazione sostenuti non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- b) nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, fideiussione in favore di ARTEA (Agenzia regionale), secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla l.r. n. 45/07;

- c) attestazioni (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) relative ai requisiti d'accesso di cui al paragrafo 2.1 " Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato DAR.
- d) copia delle fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e dei relativi giustificativi di pagamento. I documenti di spesa dovranno contenere i seguenti elementi:
- intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- e) le fatture devono essere accompagnate da una nota specifica, sottoscritta dal beneficiario, nella quale sia riportata:
- la ripartizione dei costi di certificazione tra le produzioni agricole destinate al consumo umano e le altre produzioni agricole certificate;
 - la dichiarazione che per l'anno per il quale chiede il pagamento dei costi di certificazione (anno 2010 e seguenti) non ha ottenuto fondi in base a quanto previsto dal D.M. 29/07/2009 art. 5 e art. 3, comma 3. Oppure, se è beneficiario degli aiuti previsti dal D.M 29/07/2009 art. 5 e art. 3, comma 3, nella nota deve essere riportata una dichiarazione di aver escluso dai costi di certificazione rendicontati nella domanda di pagamento quelli relativi ai prodotti: olio d'oliva D.O.P. , I.G.P. e biologico; Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale I.G.P..

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

10 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si evidenziano le seguenti particolarità della misura 132:

- a) non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo o a titolo di stato di avanzamento dei lavori;
- b) non è previsto il subentro di un nuovo soggetto al posto di quello richiedente o del beneficiario dell'atto di assegnazione.

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 Luglio 2010 ed alle modifiche introdotte con D.G.R. n. 801/2010 e D.G.R. n. 992/2010, n. 78 del 21 febbraio 2011, n. 259 del 18 aprile 2011, n. 523 del 27 giugno 2011, n. 647 del 25 luglio 2011 e n. 888 del 24 ottobre 2011, n.1042 del 28/11/2011 e n. 1083 del 5/12/2011.

Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Si rinvia ai capitoli 3 " Spese Ammissibili del DAR e 3.1.5 " Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi" dell'Allegato DAR e per quanto non espressamente previsto nel presente bando, in particolare per quanto riguarda:

- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto, domande parzialmente finanziabili)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni d'accesso relative ai beneficiari)
- Tempistica
- Formazione graduatoria preliminare
- Presa d'atto della graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Fasi del procedimento
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Priorità per la selezione delle domande di aiuto
- Costituzione o aggiornamento fascicolo aziendale.